

**D.L. 12 settembre 2014, n. 133. (Artt. 36, 37, 38)**

*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.*

---

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

**Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164.**

---

(...)

---

**Art. 36 Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi**

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:

“n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013”.<sup>(142)</sup>

2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.<sup>(143)</sup>

2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”;

b) al comma 2, le parole: “alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti” sono sostituite dalle seguenti: “alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card”;

c) al comma 4, dopo le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,”». <sup>(144)</sup>

---

(142) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(143) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(144) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

---

### **Art. 36-bis Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi** <sup>(145)</sup>

1. L'*articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli *articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624*, e all'*articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886*, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato *articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012* è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012* continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.

---

(145) Articolo inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

---

(...)

### **Art. 37 Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale**

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. <sup>(146)</sup>

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

a) all'*articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse," e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati"; <sup>(147)</sup>

b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, dopo le parole “urbanistici ed edilizi” sono inserite le seguenti: “nonché paesaggistici”;

c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.”; <sup>(147)</sup>

c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito”; <sup>(148)</sup>

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono aggiunte in fine le parole “nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW”.

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas. <sup>(149) (150)</sup>

---

(146) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(147) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(148) Lettera inserita dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(149) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(150) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 23 aprile 2015, n. 182/2015/R/gas*.

---

## **Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali**

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. <sup>(151)</sup>

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della *legge 23 agosto 2004, n. 239*. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. <sup>(156)</sup>

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e";
- b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" sono soppresse;
- c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:
  - 1) la lettera g) è abrogata;
  - 2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di gas naturale" sono soppresse. <sup>(153)</sup>

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <sup>(153)</sup>

5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale. <sup>(151)</sup>

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste. <sup>(151)</sup>

6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni. <sup>(152)</sup>

6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. <sup>(152)</sup>

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo. <sup>(151) (157)</sup>

8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(153)</sup>

[9. All'*articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'*articolo 4, comma 1.*". <sup>(154)</sup> ]

10. All'*articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'*articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004* e successive modificazioni.

1-quater. All'*articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”». <sup>(151)</sup>

11. Al comma 82-sexies, dell'*articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi”. <sup>(151)</sup>

11-bis. All'*articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117*, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva”. <sup>(155)</sup>

11-ter. Al comma 110 dell'*articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*, le parole: “0,5 per mille” sono sostituite dalle seguenti: “1 per mille”. <sup>(155)</sup>

11-quater. All'*articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle

attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”<sup>(155)</sup>.

11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'*articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia.<sup>(155)</sup>

---

(151) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(152) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(153) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(154) Comma soppresso dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(155) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(156) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 554, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(157) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 marzo 2015*.

---